L'IRCOCERVO
PRIMA RIVISTA ELETTRONICA ITALIANA DI METODOLOGIA GIURIDICA - TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DOTTRINA DELLO STATO
FIRST ITALIAN DIGITAL JOURNAL OF LEGAL METHODOLOGY - GENERAL THEORY OF LAW AND DOCTRINE OF THE STATE

La forza della parola.
La logica giuridica nell'arte del giudicare

Gian Pietro Calabrò

Università della Calabria

Abstract: **The Power of the Word. Legal Logic in the Art of Judging**
The particular nature of legal language allows us to identify the archaic force, already present in the myths of origins. A force that legal logic, founded on ancient Aristotelian principles, mitigates and restores to the rationality of reasoning and its justification. When this force is removed, in the illusory pretense of axiomatizing the words of law, the conflict explodes in its brutal ancestral violence and the words of law are suffocated.

Keywords: Legal Language, Force, Aristotelian Logic.

Sommario: 1. Presupposti storici e filosofici – 2. La logica aristotelica, una sintesi per ricordare – 3. Forza e parole del diritto.

1. Presupposti storici e filosofici

Lo sviluppo impetuoso delle scienze logiche che ha caratterizzato il secolo trascorso pone, a chiunque si accinga a rappresentare un quadro generale della logica applicata al diritto, problemi complessi e scelte inevitabili fra le diverse teorie. Ancora più difficile appare la stessa definizione di logica che troppo spesso assume il significato dall'aggettivo che la qualifica, così come appare allorché si parla di logica matematica o di logica giuridica. La parola 'logica' (da *loghéin*, dire, esprimersi e da *lògos*, ragionamento, discorso), indica, così scriveva Vittorio Italia, "il modo di argomentare conforme alle regole del pensiero razionale"[1]. Da questa prima e semplice definizione a cascata scaturiscono una serie di problemi che, nella loro complessità, ci riportano alle origini storiche della nozione di logica. Il primo punto che richiede un'esemplificazione consiste nel perché il discorso logico sia conforme al pensiero razionale dell'uomo. Si evince, allora, che la nozione che richiede una chiarificazione sia un *quid*, apparentemente ovvio, come il termine

[1] V. Italia, *Logica nelle leggi*, Giuffrè, Milano, 2015, p.3.

razionalità che spinge a doverci confrontare con la visione antropologica che sta a monte.

In realtà, il discorso logico nasce in un contesto ancora lontano dalle scienze fisiche e matematiche, il cui sviluppo avverrà secoli dopo, esso, infatti, si radica all'interno del mondo politico, morale, giuridico proprio della *polis* greca. Il discorso logico corretto serviva a persuadere e a dominare l'opinione pubblica, per prendere decisioni che regolavano e, sotto altri aspetti, condizionavano la vita di ogni cittadino. La persuasione ha un aspetto che si scontra con quello che riteniamo "discorso razionale", perché essa fa uso di valori e di argomenti emotivi, che inducono a sostenere tesi la cui veridicità è solo probabile e non certa, come invece si pensa debba avvenire nelle scienze dimostrative.

In verità, il tema della logica giuridica si scontra, come abbiamo accennato, con la struttura dell'uomo come essere biologico. Ciò se, da una parte complica la nostra argomentazione, dall'altra ci consente un approccio tale da incidere concretamente nella prassi del diritto, piuttosto che restare nell'ambito meramente cognitivo, o al più teoretico. Scriveva Bergson che "la strada che percorriamo nel tempo è coperta delle macerie di tutto ciò che cominciavamo a essere, di tutto ciò che avremmo potuto diventare"[2]. Ciò che è messo in luce è dato dal fatto che il tema della logica inerisce al linguaggio, sia esso giuridico e/o scientifico, con tutti gli aspetti collaterali che esso comporta. Heidegger ci ricorda che l'uomo trova nel linguaggio la "casa dell'essere", la chiave che porta alla conoscenza dell'ente, in cui, come già affermava Nietzsche, l'uomo perde il suo "stato d'innocenza" e crea la propria infelicità nel riconoscere il suo stato.

Se ancora spigoliamo tra i grandi filosofi che si sono cimentati con questo tema, non possiamo non ricordare Wittgenstein che nel chiarire il significato della logica del pensiero, riconosceva l'impossibilità di una logica del linguaggio rigida ed esatta, giacché non esiste una percezione immacolata, neutra e passiva. In ultima analisi il tema ci riporta, ancora una volta, a guardare dietro di noi. Toccare umilmente le nostre radici in un tempo in cui l'Occidente, in modo conclamato, mette in mostra profonde crepe e, forse, il suo rovinoso crollo.

2. La logica aristotelica, una sintesi per ricordare

Aristotele vede nell'organizzazione del sapere un sistema di scienze, indipendenti le une dalle altre, la stessa filosofia è una scienza, una certa scienza (*episteme tìs*) e come tale superiore alle altre. Ciò porta lo Stagirita a ricercare una forma generale per tutte le scienze, tant'è che le suddivide in tre grandi gruppi: scienze teoretiche, fisica, matematica e filosofia, che hanno come oggetto l'essere in generale o l'essere in un qualche suo aspetto speciale[3]; scienze pratiche o normative, che hanno

[2] H. Bergson, *L'evoluzione creatrice*, (1907), trad. it., Rizzoli, Milano, 2002, p.13.
[3] Aristotele, *Metafisica*, Bompiani, Milano, 2000, XI,7,1064 b.

come oggetto l'azione, la principale delle quali è la politica; scienze poietiche, che regolano la produzione di oggetti.

Avendo tutte la natura di scienze e forma, devono avere in comune il loro procedimento. Mediante il processo di astrazione di cui si servono le scienze che isolano l'oggetto, si ottiene una disciplina che descrive il procedimento comune alle diverse scienze. Tale disciplina è la logica che Aristotele chiama *Analitica* e che per primo fondò come disciplina a sé. L'attenzione, allora, si sposta sul "processo di astrazione" che configura il carattere strutturale del procedimento scientifico, per dare unità alla disciplina logica, quale strumento di conoscenza di oggetti diversi. Il termine *aphairesis*, usato da Aristotele, significa separazione, oggi diremmo la decantazione di tutti gli aspetti sensibili, è particolare per cogliere l'essenza, ciò che è intellegibile, mettendo fra parentesi la forma, cui nella realtà effettuale essa è legata.

Questo processo permette, così, di raggiungere una conoscenza scientifica e universale, isolando l'essenza dal particolare. In realtà, la logica aristotelica muove da un presupposto antitetico rispetto al positivismo giuridico moderno. Entra in gioco in questa fase la sua teoria della sostanza, che muove da ciò che necessariamente è, l'essere, la forma, infatti, deriva la sua validità dall'essere forma della sostanza.

Da qui deriva la legittimità del procedimento astrattivo, che altrimenti sarebbe una mera falsificazione della realtà. In altri termini, il corollario che ne consegue è quel realismo gnoseologico, il quale rappresenta la cifra dell'aristotelismo. Il linguaggio non modifica la realtà fatta di sostanza e forma. L'oggetto osservato, volendo usare il lessico della scienza moderna, non è modificato dall'osservatore. Aristotele precisa: non è l'affermazione che rende vero l'essere, ma è l'essere che rende vera la sua affermazione. In questo senso, la verità della conoscenza si fonda sulla sostanza e non viceversa.

In altri termini, la logica è preceduta dalla scienza e non può essere considerata, secondo un modello caro a noi moderni, come privo di oggetto, costituita da formule tautologiche che non hanno un rapporto con un contenuto concreto. Essa ha un oggetto che è dato dalla struttura della scienza in generale, la quale è la stessa dell'essere, oggetto della scienza. Per questo motivo Aristotele preferisce il discorso 'apofantico', dichiarativo, proprio delle scienze teoretiche, ove vige la regola del vero/falso. Abbiamo usato spesso il lemma ragionamento e/o discorso razionale quando abbiamo affrontato la nozione di logica.

Dire che un discorso è razionale quando è un discorso logico, può sembrare una mera tautologia. In verità, è il procedimento logico che rende razionale il discorso. C'è un altro aspetto da non sottovalutare, la razionalità implica una certa decantazione degli stati emotivi, un rigore che non accetta slanci passionali. Sebbene su quest'ultimo aspetto sia molto più cauto pensare che si possa raggiungere questo stato di anestesia sentimentale, è possibile definire il ragionamento razionale come ragionamento logico corretto.

E, infatti, se apriamo un qualunque manuale di logica la definizione che viene data è "la logica è una disciplina che studia le strutture e le forme del ragionare

correttamente". In tal senso, il concetto di razionalità, oggi, è definito per *viam negationis*, come procedimento di decantazione dagli stati dell'emotività e della spontaneità, mentre in un tempo lontano il fondamento razionale poggiava sui precetti dettati da una volontà trascendente.

I cardini del pensiero aristotelico pur collocandosi in un ambito radicalmente diverso dall'odierno contesto storico, ove il processo di secolarizzazione della società ha rimosso qualunque istanza metafisica, conservano una chiave interpretativa indispensabile per una seria riflessione sulla logica giuridica nella difficile e terribile arte del giudicare.

Per meglio comprendere la logica aristotelica dobbiamo fissare alcuni princìpi del suo procedimento logico:

1) *Realismo gnoseologico* (identità fra realtà, pensiero, linguaggio);

2) *Realtà* (il soggetto o la sostanza; il pensiero l'immagine, il linguaggio, il concetto).

3) *Il principio di non contraddizione*, i Generi sommi, cioè le Categorie.

Il primo principio che fonda l'intera disciplina esclude la possibilità che nel campo delle scienze pratiche la logica possa essere formalizzata in senso puramente convenzionale e secondo formule tautologiche. In altri termini, la scienza giuridica per quanto possa portare alle sue estreme conseguenze il processo di astrazione, resta comunque impigliata alla concreta esperienza storico-sociale in cui il diritto vive e soffre. Anche se l'aspirazione di ogni studioso resta quella di raggiungere le vette della formalizzazione matematica, al giurista questo privilegio non è dato.

Le parti dell'*Organon*, nell'ordine in cui ci sono pervenute, trattano l'oggetto dal più semplice al più complesso, a cominciare dai primi elementi. Uno dei luoghi più famosi dell'opera consiste nella distinzione fra "Sostanze prime" e "Sostanze seconde". Le prime non possono essere predicate di altre. In realtà, solo le sostanze prime sono sostanze nel vero senso, mentre le sostanze seconde sono i generi e le specie. "Solo la sostanza può fungere da soggetto", mentre i concetti possono essere ordinati secondo una scala gerarchica di maggiore o minore universalità e, quindi, classificati secondo un rapporto di genere e specie.

Esemplificando, la sostanza prima è la sostanza in senso proprio, ossia ciò che dal punto di vista ontologico non può mai esistere in altro e dal punto di vista logico non può mai essere usata come predicato di un soggetto, ma solo come soggetto di predicazione (ad esempio, "questo uomo", o "questo cavallo").

Fin qui si è ripetuto fino alla noia che il presupposto su cui poggia la logica aristotelica è costituito dal realismo gnoseologico, identità, corrispondenza tra linguaggio e realtà, parola e cosa (*res*).

Il *focus* di tutto ciò, ai fini di un discorso che vuole restare fedele alla scena del diritto, è descritto da Aristotele negli "Analitici primi", laddove passa a spiegare le strutture e i modi del ragionamento, così sintetizzato dal grande storico della filosofia greca Giovanni Reale:

> Quando noi affermiamo ovvero neghiamo qualcosa di qualcos'altro, cioè giudichiamo o formuliamo proposizioni, noi non ragioniamo ancora. E

> nemmeno ovviamente, noi ragioniamo allorché formuliamo una serie di proposizioni tra loro sconnesse. Noi ragioniamo, invece, quando passiamo dai giudizi, ovvero dalle proposizioni a proposizioni, che siano tra loro collegate da determinati nessi e che siano, in certo qual modo, le una cause di altre, le une antecedenti, le altre conseguenti. Non c'è ragionamento, se non c'è questo nesso, questa consequenzialità[4].

Il rapporto conseguenziale tra proposizioni diverse è la struttura del ragionamento, per questo il tipo di ragionamento per eccellenza è il sillogismo, ossia "un discorso [un ragionamento] in cui poste talune cose [le premesse] segue necessariamente qualcos'altro [la conclusione] per il semplice fatto che quelle sono state poste"[5]. L'esempio classico è Premessa maggiore: Ogni animale è mortale; Premessa minore: Ogni uomo è animale; Conclusione: Ogni uomo è mortale. Il sillogismo scientifico, si fonda sulla nozione di necessità, ove la conclusione non può non essere vera, giacché date quelle premesse, necessariamente si perviene a quella proposizione, il cui opposto è falso.

L'Illuminismo giuridico ha visto nell'applicazione giudiziale del sillogismo dimostrativo, scientifico, la soluzione per raggiungere quella certezza del diritto, che ha rappresentato il modello utopico per i filosofi del secolo dei Lumi. Paradigmatico è ciò che scriveva Cesare Beccaria:

> in ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale; la minore, l'azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche due soli sillogismi, si apre la porta all'incertezza[6].

Il modello che qui è esemplificato mostra la struttura di un sillogismo giuridico, così come formulato dal giurista milanese, ove la certezza del diritto rappresentava il fine ultimo del sistema giustizia, e ciò in contrapposizione del sistema dell'*ancien régime*, ove una pirotecnica pletora di fonti regolava a volte, meglio troppe volte, in modo arbitrario la vita dei sudditi.

La norma di grado legislativo è posta come premessa *maior*, mentre il fatto, caso concreto, è posta come premessa *minor*, la conclusione è determinata dal rapporto di necessità con le premesse, che danno il connotato di veridicità al risultato. Ora, una delle obiezioni che viene mossa alla teoria sillogistica è che nell'ambito del diritto le premesse sono scelte da uomini con le loro passioni, i loro sentimenti, la loro emotività. In altri termini, quella nozione di necessità, che rappresenta la cifra del sillogismo perfetto o scientifico, quando è applicata all'ambito giudiziale perde quella chiarezza ed evidenza delle premesse, così come invece è data nella dimostrazione scientifica. Si pensi al rigore dimostrativo della

[4] G. Reale, *Il pensiero antico*, Vita e Pensiero, Milano, 2021, p. 235.
[5] Aristotele, "Analitici primi", in Id., *Organon*, trad. it., Utet, Torino, 1996, I, 1, 24b, pp.18 ss.
[6] C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, (1764), Giuffrè, Milano, 1973, p.18.

geometria euclidea con i suoi postulati. Come si ottengono tali premesse? Non sempre lo Stagirita si esprime con chiarezza su questo punto.

Si dice, ad esempio, che per Aristotele le premesse prime del ragionamento s'identificano con i cosiddetti assiomi, ossia con quelle proposizioni intuitivamente vere che risultano comuni a più scienze (come il principio "se da due oggetti uguali si sottraggono parti uguali, i resti sono uguali"), oppure a tutte le scienze. Quest'ultimo è il caso del principio di non-contraddizione, così come di quegli altri due principi (che solo in seguito saranno esplicitamente codificati ed elevati al rango di principi fondamentali del pensiero) che sono il *principio d'identità*, secondo cui ogni cosa è uguale a sé stessa (A = A), e il *principio del terzo escluso*, secondo cui tra due opposti contraddittori non c'è via di mezzo (A è B o non-B).

Aristotele indica, poi, nel ragionamento dialettico, il tipo che può essere utilizzato nell'oratoria forense o in politica. I *Topici* sono dedicati, infatti, allo studio della dialettica. La dialettica s'identifica con il procedimento razionale, ma non dimostrativo e si distingue dalla scienza per la natura dei suoi principi: mentre i princìpi della scienza sono necessari, cioè assolutamente veri, i princìpi della dialettica sono probabili, cioè sembrano "accettabili a tutti, oppure alla grande maggioranza, o a quelli oltremodo noti ed illustri"[7]. Perciò, a differenza di Platone, che vedeva nella dialettica la scienza più alta, Aristotele scorge nella dialettica soltanto un ragionamento debole, cioè un ragionamento che non arriva a concludere necessariamente, perché parte da premesse che sono solo probabili.

I ragionamenti dialettici possono essere formulati allo scopo di esercitarsi nell'arte di ragionare, oppure, si possono ritrovare nell'oratoria forense o politica. Per Aristotele, dunque, la scienza si configura come un sapere delle essenze fondato su di un atto d'intuizione intellettuale che opera a contatto con l'esperienza. Un tale sapere coincide con la conoscenza della causa o del 'perché' ultimo e necessario degli oggetti (cioè con la conoscenza della sostanza) ed è tutt'uno con la dimostrazione, intesa, appunto, come l'esplicitazione ragionata e conseguente, tramite lo strumento del sillogismo, della sostanza e delle sue proprietà.

Ricordare, anche se in modo sintetico e spesso raffazzonato, alcuni elementi del pensiero aristotelico permette di comprendere in modo agile la "strana natura" delle parole del diritto, ove l'arcaica forza trova la sua trasfigurazione.

3. Forza e parole del diritto

Il mondo del diritto, senza dubbio, è fatto di parole e quindi immerso nelle dinamiche del linguaggio, ove la verità sillogistica non ha la forza necessitante del sillogismo scientifico, ma – come ricordava Aristotele – esso, invece, muove da premesse deboli, solo probabili. Eppure le parole del diritto non possono essere considerate vuote e inerti, poiché conservano la pretesa di penetrare il reale, di

[7] Aristotele, "Topici", in Id., *Organon*, cit., I, 1, 100b, pp. 20-25.

imporre comportamenti che influenzano e a volte determinano il destino degli uomini. Le parole, nel mondo del diritto, custodiscono quell'arcano primigenio che segna la loro struttura embrionale.

La *vis coactiva*, quella forza vincolante che impone il comando è celata nelle parole del diritto, *in primis*, in modo grezzo, memoria di quel passato arcaico in cui il mito nascondeva per poi svelare; forza, dunque, bruta, priva di mediazioni, irrazionale, perché senza ragione, e, quando essa è avvolta dal mantello della giuridicità perde la sua immediatezza e la sua brutalità arcaica, ed è, a questo punto, che la logica giuridica riappare all'orizzonte del diritto. Una prima premessa è che la struttura logica, con il suo procedere sillogistico, non è rinvenibile, *ipso facto*, nella mente del giudice o di qualunque operatore del diritto.

La logica deve essere intesa come uno strumento che, immergendosi nel testo giuridico, mette in luce la sua rappresentazione logica. Essa è, allora, uno schema non descrittivo della prassi giudiziale, ma prescrittivo, la cui funzione consiste nell'individuare la coerenza logica del testo, che una volta redatto acquista un'autonoma forza prescrittiva, al di là, o nonostante, le reali intenzioni del suo autore. La rappresentazione logica della prassi giudiziale sottrae il prodotto giuridico dalle contingenze emotive di chi l'ha generato e lo colloca, così, nella sfera della razionalità.

L'obiezione secondo la quale la razionalità argomentativa, con le sue premesse e il processo deduttivo non si trova nella mente del giudice e/o di chiunque è autorizzato a redigere un testo normativo, dalla sentenza alla legge e alla semplice circolare esplicativa, può essere confutata affermando che il sillogismo, e qui omettiamo di aggettivarlo, è comunque uno schema che va rintracciato nel corpo normativo e, in tal senso, esso si avvicina al momento interpretativo.

In verità, appare, a questo punto, un nuovo problema che complica il discorso. La logica, in altri termini, sarebbe come la hegeliana "Nottola di Minerva" che appare sul far della sera, essa, infatti, interviene *ex post* su un atto già compiuto e che forse ha seguìto procedimenti diversi da quanto previsto dal discorso logico. Non convince, a mio parere, la ricerca di adattare al mondo del diritto, una struttura logica, tagliata su misura, fatta da ritagli e aggiustamenti che di logica portano solo il nome.

Sono sempre più convinto che l'approccio all'esperienza giuridica non può non avvenire se non mediante una ricerca archeologica, che riconduca l'oggi alle sue più antiche origini. Comprendere il diritto oggi comporta ricondurre il discorso all'arcaico delle sue origini. Non tanto e non solo per un motivo di erudizione cognitiva, quanto per dare un senso e per capire il grande disagio che colpisce chiunque si voglia accostare, nella nostra epoca, a questo mondo così complesso ed evanescente.

Alla domanda quale logica, pacatamente rispondiamo, alla Logica classica, a ciò che ci insegna Aristotele e a quanto osservava la dottrina tomista. Non si tratta, è ovvio, di una mera sovrapposizione dell'antico sul moderno. I semi di allora non mai totalmente rinsecchiti, covano le loro scintille sotto la cenere dell'attualità, pronti per essere riconosciuti, per indicarci la direzione verso cui procedere. Allora,

gli antichi princìpi secondo cui A è uguale a A e non è non A, cioè il principio d'identità e quello di non contraddizione, vanno fissati a imperitura memoria anche quando, non avendo la "fortuna" di maneggiare formule convenzionali ed astratte, siamo costretti a confrontarci con complicati testi normativi, la cui lettura, a volte, porta a conseguenze estreme per la stessa vita degli uomini. La logica nel diritto, se da una parte svolge un ruolo cognitivo poiché ricostruisce, secondo un proprio schema, il ragionamento che sta a monte del testo normativo, dall'altra ne verifica la coerenza rispetto ai sommi princìpi, la cui violazione inficia la decisione, dando così adito alla sua impugnazione e riporta il discorso giuridico in una dimensione che, per quanto rimossa, allude al sacro e all'eticità.

Quando affrontiamo il tema dell'esperienza giuridica, infatti, sotto qualunque profilo, si voglia cogliere, emerge prepotente la sua parte pragmatica, il suo farsi nello spazio e nel tempo. La capacità di astrazione che domina la scienza *tout-court* sfuma quando si maneggiano norme o testi legislativi, o, quando, si vive la spettacolarità del processo. Da una parte, questo è un limite che impedisce quella certezza e rigorosità proprio del ragionamento logico-matematico, dall'altra fa del diritto un'esperienza esistenziale, totalmente umana. La teoresi che aleggia su tutti i temi logico-giuridici è costretta a bagnare le ali e precipitare nel fiume del divenire della storia.

A fondamento di tutta la tematica che si snocciola dalla nozione di logica, sta il dato incontrovertibile che il diritto è fatto di parole, scritte oppure orali, ma solo parole. I fatti, anche quando entrano nell'ambito giuridico, sono sempre al passato, essi sono narrati con semplici parole. La parola del diritto, però, ha un significato particolare rispetto al parlare comune, volgare, essa porta con sé scintille di un'antica fiamma, elementi a volte oscuri di una sacra ontologia che al suo interno cova la forza della violenza primigenia, capace di sciogliere il caos per dare ordine alle cose.

Parole sono i testi legislativi del *civil law*, parole sono le accuse del PM, parole sono gli strumenti operativi, anche se a volte accompagnate dai risultati della moderna tecnologia, espressioni tecniche di avvocati, giudici, Corti costituzionali, parole sono gli insegnamenti del diritto nelle aule universitarie. Parole che, però, vanno prese sul serio poiché a ogni loro significato è fatto discendere una serie di conseguenze che influenzano e addirittura, spesso, decidono la vita di un uomo. La parola del diritto, assume, dunque, una struttura bifronte che, da una parte si allontana dal mero linguaggio comune, volgare, dall'altra, include un necessario e ineluttabile bisogno di immergersi nella storia e nell'esistenza di un singolo uomo, sia in quanto individuo o gruppo sociale, sia in quanto parte d'una istituzione.

Essa crea la realtà, ma conserva nell'intimo un elemento, troppo spesso rimosso dall'irenismo ideologico, che è l'obbligatorietà, quella *vis coactiva*, distinta dalla *vis directiva*, secondo quanto affermava Tommaso d'Aquino, a proposito della *lex civilis*. La logica, così assunta, svolge una funzione regolativa per rendere la decisione il più fedele possibile al *cognitum*, a ciò che è provato, sottraendola alla soggettività esistenziale del giudicante.

La storia dell'applicazione della logica, infatti, attraversa momenti diversi e teorie a volte in netto contrasto tra loro: si va da chi considera la logica come una generale esigenza di rigore della Giurisprudenza, a chi riduce l'apporto logico al solo sillogismo deduttivo, a chi vede il discorso logico solo come una funzione persuasiva e, quindi, associato alla retorica, a chi, invece sostiene la possibilità di applicare al diritto la stessa logica simbolica, propria delle scienze.

In ultimo e più di recente sono apparse le Logiche deontiche, con la loro aspirazione verso un'integrale assiomatizzazione del linguaggio giuridico, che, però, non hanno ricevuto ricadute efficaci nella concreta e viva pratica forense. Considerare la logica, soltanto, come *instrumentum iuris*, un machiavello che serve per dare al linguaggio giuridico un maggiore rigore, mediante il procedimento di assiomatizzazione, alla ricerca di una scienza giuridica che possa competere con le scienze fisico-matematiche, appare illusorio e si scontra con violenza nella prassi forense. Ogni tentativo di purificazione fa riemergere le scorie della sua antica genesi, in cui la forza arcaica ricompare nella sua brutale e biologica violenza, allora il diritto diventa muto.

Quando il conflitto, l'antico conflitto, irrompe con la sua naturale brutalità, indifferente a ogni pretesa giustificazione razionale, strappando le regole logiche del vecchio Stagirita, la parola del diritto tace.

© L'Ircocervo